

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/96 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1996

che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (2) prevede il pagamento di premi per i bovini maschi e per le vacche nutrici, intesi a compensare i produttori delle conseguenze della riduzione del prezzo d'intervento all'epoca della riforma del settore;

considerando che il mercato delle carni bovine ha subito gravi perturbazioni per effetto delle preoccupazioni dei consumatori in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e che dovrebbero essere mobilitate ulteriori risorse per assicurare l'avvenire del settore; che, per consentire il rapido pagamento e ottenere l'effetto economico auspicato, tali risorse dovrebbero essere messe a disposizione per lo più sotto forma di pagamenti supplementari ai premi corrisposti per gli animali che hanno titolo nel 1995, se i dati necessari sono attualmente disponibili; che, tuttavia, i produttori dovrebbero avere titolo a tali supplementi soltanto se il numero di capi per i quali essi hanno titolo al premio nel 1996 non è inferiore rispetto al 1995;

considerando che i pagamenti in eccesso saranno compensati in base ai premi spettanti ai produttori per l'anno civile 1996, oppure, se ciò non è possibile, rimborsati all'autorità competente dello Stato membro interessato; che la somma di denaro eccedente relativa a tali pagamenti sarà ridistribuita agli aventi titolo i cui premi per il 1996 sono superiori a quelli percepiti nel 1995, proporzionalmente alla maggiorazione del loro diritto;

considerando che, a motivo della particolare struttura di produzione di uno Stato membro, i pagamenti supplementari ai produttori che ricevono i premi possono non risolvere i problemi di taluni produttori; che agli Stati

membri dovrebbe essere data la facoltà di effettuare i pagamenti a tali produttori, sia che siano finanziati dalla Comunità che quale aiuto nazionale; che la dotazione dei fondi finanziata dalla Comunità e messa a disposizione degli Stati membri per questo scopo dovrebbe riflettere la consistenza del proprio patrimonio bovino più colpito dalla crisi attuale, tenendo conto dei pagamenti effettuati ai sensi del presente regolamento; che lo Stato membro dovrebbe aver titolo a pagare un aiuto nazionale unicamente nel caso in cui l'autorizzazione non comporti un superamento della perdita di reddito stimata;

considerando che gli Stati membri, nei quali la struttura di produzione rende più opportuno un sistema di pagamento diverso da quello mediante l'aumento nei premi e/o ove ciò è necessario per ultimare tutti i pagamenti anteriormente al 15 ottobre, dovrebbero essere autorizzati, in deroga a quanto sopra, a distribuire la totalità dell'aiuto che sarebbe stato altrimenti da pagarsi mediante aumenti dei premi nonché l'importo di cui all'allegato agli allevatori di animali bovini sulla base di criteri obiettivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la concessione di un premio alla trasformazione per i vitelli maschi ritirati dalla produzione entro il decimo giorno di vita; che l'esperienza ha dimostrato che l'intervallo tra il momento in cui un vitello può essere prelevato dall'azienda e il termine prescritto per il ritiro alla produzione è estremamente breve; che è pertanto opportuno permettere alla Commissione di autorizzare, in determinate circostanze, un'estensione del limite di età suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i produttori aventi diritto al premio speciale per bovini di cui all'articolo 4 b) del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali allevati nel 1995 hanno diritto ad un supplemento di 23 ECU per ciascun premio ricevuto. Tale supplemento è pagato, se possibile, congiuntamente al premio di cui all'articolo 4 b), paragrafo 6.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i produttori aventi diritto al premio per vacche nutrici di cui all'articolo 4 d) del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali allevati nel

(1) Parere reso il 21 giugno 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1).